

ALLEGATO "C" AL REPERTORIO N. 213.508 E RACCOLTA N. 19.804

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

"ARENARIA HOLDING TREVISO S.P.A."

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita una società per azioni denominata: **"ARENARIA HOLDING TREVISO S.P.A."**.

Art. 2) OGGETTO SOCIALE

1. La Società si propone di esercitare le seguenti attività economiche principali che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015, art. 1, commi da 376 a 384, la medesima intende perseguire anche con finalità di beneficio comune e operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse:

- l'assunzione di partecipazioni in altre società o imprese di qualunque tipo e con qualsiasi oggetto, italiane e straniere;

- la costituzione di nuove società o imprese di qualunque tipo e con qualsiasi oggetto, italiane e straniere;

- la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo strategico ed operativo delle imprese nelle quali partecipa;

- attività di consulenza economica, finanziaria, legale, a favore di soggetti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, società di persone e di capitali, Enti, associazioni, fondazioni, banche, assicurazioni, etc.

- al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, la Società può compiere, inoltre, le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che sono ritenute necessarie o utili. A tale fine, la Società può concedere occasionalmente finanziamenti a favore delle imprese partecipate, nonché rilasciare, sempre occasionalmente, garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio o per conto di terzi, partecipare a pubbliche gare e trattative, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. Al solo fine di conseguire l'oggetto sociale, la società potrà compiere ogni altra operazione e, in particolare, potrà concedere a favore di terzi fidejussioni ed altre garanzie anche se a titolo

gratuito, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
Sono esclusi dall'attività sociale:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- attività di cui all'art. 106 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;
- qualsiasi altra attività che sia da considerarsi riservata ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 o da altre norme di legge.

Art. 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. **La società ha sede nel Comune di Treviso.**

L'Organo Amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'Organo Amministrativo.

3. La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'Organo Amministrativo.

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI

E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. **Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquanta-mila virgola zero zero).**

2. Il capitale sociale è diviso in numero 50 (cinquanta) azioni nominative del valore nominale di 1.000,00 (mille virgola zero zero) Euro cadauna, di cui:

a) numero 3 (tre) azioni di categoria denominata A+; azioni speciali del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, con voto plurimo (una azione, dieci voti);

b) numero 23 (ventitre) azioni di categoria denominata A; azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero) ciascuna, con voto ordinario (una azione, un voto);

c) numero 24 (ventiquattro) azioni di categoria denominata B; azioni speciali del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero) ciascuna, prive di diritto di voto sia nell'assemblea ordinaria, sia nell'assemblea straordinaria.

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non supe-

riore a quello del suo conferimento.

Le azioni sono suddivise quindi in tre categorie:

-- Azioni speciali denominate A+ che attribuiscono diritto di voto secondo la regola una azione, dieci voti, sia nell'assemblea ordinaria sia in quella straordinaria.

-- Azioni ordinarie denominate A che attribuiscono diritto di voto secondo la regola una azione, un voto sia in assemblea ordinaria che straordinaria;

-- Azioni speciali denominate B, prive di diritto di voto sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

I diritti patrimoniali sono suddivisi proporzionalmente e in modo uguale per ciascuna azione, senza alcuna differenza tra categorie di azioni.

Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

3. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di ulteriori speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

4. Alle azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non compete il diritto di voto.

Aumento del capitale

1. Il Capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di delibera dell'Assemblea straordinaria. In caso di aumento di capitale a pagamento potrà essere previsto un prezzo complessivo, quindi con maggiorazione di sovrapprezzo, diverso in base anche alle diverse categorie di azioni; in particolare sarà consentito emettere azioni con sovrapprezzo solo per le categorie "A" e "B".

2. L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. L'Assemblea, con la stessa delibera, potrà definire le percentuali delle prelazioni, nonché l'ammontare di investimento minimo per poter accedere alle azioni di tipo A. Tale facoltà potrà comprendere anche l'adozione delle delibere di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441. In questo caso si applicherà, in quanto compatibile, il sesto comma dell'art. 2441 e l'Assemblea determinerà i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare dal verbale

redatto da un Notaio.

3. In caso di aumento di capitale sociale a pagamento, ai soci di categoria A+, A e B saranno offerte in aumento di capitale rispettivamente azioni di categoria A+, e azioni di categoria A e B proporzionalmente alla quantità posseduta.

L'Assemblea che delibera in ordine all'aumento di capitale, potrà stabilire se le azioni inoptate dai soci saranno offerte in prelazione agli altri soci che ne faranno richiesta ovvero siano da collocare presso terzi.

4 Il capitale può essere aumentato tramite emissione di nuove azioni da offrire in sottoscrizione tramite portali di crowdfunding (REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 e Regolamento Consob n.22720 del 1 giugno 2023).

Per le azioni sottoscritte tramite portali di crowdfunding è previsto il diritto di revoca o di recesso nei tempi e nei modi definiti dalla normativa vigente.

5. L'assemblea può prevedere che l'aumento di capitale sia scindibile, inscindibile, oppure misto (inscindibile almeno sino ad un determinato importo).

Riduzione del capitale

1. Il Capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

2. La riduzione del Capitale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del Capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2357 e 2412 del Cod. Civ.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del Capitale sociale.

4. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Art. 6) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI E PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE.

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei seguenti diritti:

- il diritto di concorrere al riparto esclusivo di una quota, che sarà determinata dall'Assemblea in sede di emissione, del dividendo complessivo;

- il diritto di nominare, mediante deliberazione della loro assemblea speciale, un componente dell'organo amministrativo e un membro del collegio sindacale.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma

sono liberamente trasferibili.

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

1. La Società può:

A) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

B) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

I patrimoni destinati ai sensi della lettera A non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto.

2. La delibera relativa, che dovrà contenere gli elementi previsti dall'art. 2447 ter del Cod. Civ., è assunta dall'Assemblea straordinaria. La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b del Cod. Civ.

Art. 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342, primo comma, c.c., sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'art. 2343, quarto comma, c.c., può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

Art. 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Diritto di prelazione

1. In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione e di prelazione di cui all'art. 2441, primo e terzo comma, c.c., spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) Per trasferimento per atto tra vivi, ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in paga-

mento, donazione e simili.

È vietato per il periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione delle azioni, il trasferimento per atto tra vivi di azioni, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale o di diritti di prelazione di azioni inopstate.

Le azioni sono poi cedibili da parte del socio per atto tra vivi con prelazione degli altri soci, nel rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni poste dall'art. 2355 Cod. Civ.

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

2. Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;

b) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria e accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;

c) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia

all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

8. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.

9. L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

10. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore

del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

12. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 (quindici) giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al

valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

16. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

17. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 60 (sessanta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intendere effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

18. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie e pure considerando che, ove si tratti di valutare un numero di azioni da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento occorre computare pure il valore dell'avviamento della società.

19. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

20. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera ineffi-

cace nei confronti della società e dei soci, cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Art. 10) MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte di un socio, nelle azioni già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 2441, primo e terzo comma, c.c., subentrano i suoi eredi o legatari.

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 c.c.

Art. 11) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma, c.c.

2. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

3. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di prelazione.

La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure anche in altro luogo, purché in Italia.

Art. 13) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fis-

sato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica purchè vi sia avviso di ricezione).

Art. 14) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari e relativa certificazione. Se i partecipanti all'Assemblea non risultano iscritti nel libro soci, la Società provvede senza indugio dopo l'Assemblea alla loro iscrizione.

I soci ed i portatori titolari di strumenti finanziari non possono farsi rappresentare in Assemblea.

L'Assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni. Per quanto qui non previsto, all'intervento in Assemblea si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 del Cod. Civ.

3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. Il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di dieci soci a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

4. È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

5. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispon-

denza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità necessarie alla legittimazione verso la società a votare e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.

Art. 15) RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

2. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

3. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

4. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

5. Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Art. 16) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 17) QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima e tenendo altresì presente i diritti delle azioni a voto plurimo, e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e tenendo altresì presente i diritti delle azioni a voto plurimo, e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione: è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto e tenendo altresì presente i diritti delle azioni a voto plurimo;

- in seconda convocazione: è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea e tenendo altresì presente i diritti delle azioni a voto plurimo.

Art. 18) ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349 c.c.;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'art. 2415 c.c.

Art. 19) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

Art. 20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'art. 2380, primo comma, c.c., o a un Amministratore Unico ovvero a un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Possono essere amministratori anche persone giuridiche.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

3. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

4. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. In caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

La cessazione degli Amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel Registro delle Imprese a cura del Collegio Sindacale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera

approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

7. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

8. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

9. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 21) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da

spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) purchè vi sia avviso di ricezione.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 22) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;

b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art. 23) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, c.c.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

Art. 24) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) all'Amministratore Unico;
- b) al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;
- c) nel caso di consiglio di Amministrazione nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Art. 25) COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399.

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) purchè vi sia avviso di ricezione.

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti pos-

sano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

6. L'attività del collegio sindacale è documentata in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Art. 26) CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale ovvero da una società di revisione.

2. In relazione a ciò, il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 del Cod. Civ.

Art. 27) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

Art. 28) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all'art. 2408, secondo comma, del Codice civile, è fatta da tanti soci che il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'art. 2409, primo comma, c.c., è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

Art. 29) OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'art. 2410, primo comma, c.c., è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci).

Non è possibile emettere obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della sezione VII capo 5° del Libro 5° del Codice Civile.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI

A UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 30) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'assemblea straordinaria dei soci può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis c.c.

2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, escluse le azioni prive del diritto di voto.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 31) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono par-

ticolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

4. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale, ovvero gli altri luoghi appositamente designati, nel termine e con le modalità fissati dall'Assemblea.

5. Il pagamento dei dividendi non riscossi nei cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili si prescrive a favore della Società.

6. L'organo amministrativo può è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale;

5) per delibera dell'Assemblea.

Gli effetti dello scioglimento si determinano:

- nelle ipotesi previste dai numeri 1, 2, 3 e 4, alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;

- nell'ipotesi prevista dal numero 5, alla data dell'iscrizione della relativa delibera.

Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

In tutti i casi di scioglimento, l'Assemblea dei soci, con apposita delibera da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione dei poteri e di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica l'art. 2489 del Cod. Civ.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione (previa eliminazione della causa di scioglimento) con delibera dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modifiche dello Statuto.

La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera, salvo che consti il consenso dei creditori della Società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Le disposizioni sulle Assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la fase della liquidazione.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 33) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci o Revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città nel cui ambito ha sede la Società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

2. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla

costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al D.LGS. 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2003.

3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio della Giustizia ordinaria.

5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale Sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 34) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - NORME FINALI

Art. 35) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

Art. 36) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 37) NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogniqualevolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'art. 2359 c.c.

ART 38) - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

Ai fini delle validità delle convocazioni, comunicazioni e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla Legge, per domicilio dei soci s'intende la via, numero civico, codice avviamento postale e Comune (ed eventualmente frazione) di residenza o domicilio del socio, quale risulta dall'atto costitutivo, dall'atto di acquisto delle quote (nel caso di acquisto per atto tra vivi) o dalla dichiarazione di successione del socio deceduto (nel caso di acquisto mortis causa).

S'intendono pure domicilio del socio, se successivamente comunicati da questo all'Organo Amministrativo della Società, che provvede a trascriverli sul libro soci e rilasciare al socio comunicante idonea ricevuta, i seguenti altri indirizzi:

- le variazioni di residenza e/o domicilio;
- l'indirizzo del luogo dove il socio svolge la sua attività lavorativa;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di telefax, di telefono cellulare o di altro indirizzo elettronico o telefonico, purchè dai gestori di tali mezzi di comunicazione sia sempre possibile e facile ottenere certificazioni ed elementi che comunque provino la data e l'ora di invio e conseguentemente di ricezione delle comunicazioni.

2. I soci che non partecipano all'Amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'Amministrazione.

3. Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se non presuppongono necessariamente la pluralità di soci e se compatibili con le vigenti norme di Legge in tema di Società unipersonale.

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori, ai sensi dell'art. 2362 Cod. Civ., devono depositare per l'iscrizione

nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dalla legge. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

4. Riferendosi il presente Statuto a Società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325 bis del Cod. Civ., non trovano applicazione le disposizioni di Legge e del Codice Civile dettate specificatamente per le Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Nel caso in cui la Società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di Assemblea straordinaria, le relative modifiche.

5. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di Legge in materia di SPA.

F.TO ANDREA RIZZO - DANIELA ARCHIUTTI - ALBERTO SPADOTTO - MARCO SERENA - GIANNI FRE' - LUCIO ICARDI - VIRGILIO CALABRESE - GIORGIA CAMOLEI - SILVIA DAL CIN - CLAUDIO DE NARDO - STEPHEN VISENTIN - VIRGINIA CAMOLEI - SARTOR ROBERTA - ANGELA DACCO' - ANGELA PERISSINOTTO - ANTONIO D'URSO NOTAIO L.S.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ED AI SUOI ALLEGATI CHE SI RILASCIA PER
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
MOGLIANO VENETO, 4 marzo 2025.